Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 17 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova.

Concorso a 80 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Concorso a 20 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

(2035)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 478.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 826;

Visto il R. decreto 14 settembre 1941-XIX, n. 1059;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « B. Marcello » di Venezia;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n. 1996, con il quale fu approvata la convenzione, relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 66, con il quale fu approvata la convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato di Bolzano;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634, con il quale fu approvata la convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Pier Luigi da Palestrina » di Cagliari;

Vista la legge 26 maggio 1942-XX, n. 666, con la quale fu approvata la convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna;

Vista la legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165, con la quale fu istituita, in Roma, annessa alla Regia accademia d'arte drammatica, una Regia scuola di danza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti:

a) con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX:

n. 1 cattedra professori di 1ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°);

n. 12 cattedre professori di 3ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 9°);

n. 17 cattedre professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 11 cattedre professori di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°);

b) con effetto dal 1° ottobre 1942-XX:

n. 1 cattedra professori di 3ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 9°);

n. 6 cattedre professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 5 cattedre professori di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°);

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

a) con effetto dal 1° ottobre 1941-XIX:

n. 11 cattedre di professori di 1ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°):

n. 26 cattedre di professori di 4ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

b) con effetto dal 1° ottobre 1942-XX:

n. 1 cattedra di professore di 5ª classe (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta assegnazione di essi ai singoli Istituti.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* approvate con il R. decreto 4 luglio 1941, n. 826 sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 4.

Per l'insegnamento nel Conservatorio musicale della G.I.L. il Ministro per l'educazione nazionale può destinare — con effetto dal 1° ottobre 1942-XX e con comando triennale — insegnanti dei Regi conservatori di musica, nei limiti risultanti dalla annessa tabella C.

Detti insegnanti, nei limiti di non oltre sei cattedre, potranno durante il periodo del comando, essere sostituiti da personale supplente.

Art. 5.

La Regia scuola di danza istituita in Roma con legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165 — per quanto concerne il suo ordinamento artistico, didattico e disciplinare — è resa autonoma dalla Regia accademia d'arte drammatica.

Art. 6.

All'art. 6 della legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165, è aggiunto il seguente comma: « Per la direzione, il presidente della Regia accademia d'arte drammatica

provvederà a scritturare, secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere, un artista di riconosciuto valore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 58. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica (gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
5	Direttori di 1ª classe	5°
7 (*a*)	Direttori di 2ª classe	6°
21 (*b*)	Professori di 1ª classe	7° iniziale
82 (*c*)	Professori di 3ª classe	9° iniziale
5	Bibliotecari	9° iniziale
172 (*d*)	Professori di 4ª classe	10° iniziale
160 (*e*)	Professori di 5ª classe	11° iniziale

a) Due dei quali da lasciare vacanti temporaneamente ai sensi delle convenzioni annesse ai Regi decreti 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1595, e 12 dicembre 1940-XIX, n. 1996.

b) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi delle convenzioni annesse al R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1595, ed alla legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

c) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757.

d) Quattro dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e delle convenzioni annesse al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634, e legge 26 maggio 1942-XX, n. 666.

e) Due dei quali con carattere transitorio ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, e della convenzione annessa al R. decreto 12 gennaio 1941-XIX, n. 634.

TABELLA *B*.

Personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e Regi licei artistici (gruppo A)

N. dei posti	Qualifica	Grado
53	Professori di 1ª classe	7° iniziale
1	Professori di 2ª classe	8° iniziale
3	Professori di 3ª classe	9° iniziale
101	Professori di 4ª classe	10° iniziale
33	Professori di 5ª classe	11° iniziale

TABELLA *C*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica che può essere destinato, con comando triennale, a prestare servizio presso il Conservatorio musicale della G.I.L.

Per la Sezione maschile:

1 professore di lingua e lettere italiane, storia e geografia;
2 professori di pianoforte complementare;
1 professore di teoria e solfeggio.

Per la Sezione femminile:
1 professoressa di armonia e contrappunto;
2 professoresse di canto;
1 professoressa di storia della musica;
1 professoressa di arpa;
2 professoresse di pianoforte;
1 professoressa di violoncello;
1 professoressa di violino;
1 professoressa di teoria e solfeggio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BIGGINI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 479.
Erezione in ente morale della « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna).

N. 479. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione contessa Ines Gentili », con sede in Fusignano (Ravenna), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 480.
Frazionamento in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Istituto Limosiniero con sede in Rimini e approvazione dei relativi statuti.

N. 480. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il patrimonio dell'Istituto Limosiniero, con sede in Rimini, viene frazionato in due istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui la prima denominata « Istituto elemosiniero », avente per iscopo l'assistenza elemosiniera e dotalizia è concentrata nell'Ente comunale di assistenza di Rimini e la seconda denominata « Ricovero inabili al lavoro Marco Aurelio Gisgoni », avente per iscopo l'assistenza a favore dei vecchi inabili è affidata al Consiglio di amministrazione degli Istituti ospitalieri e di ricovero di Rimini e ne vengono approvati i relativi statuti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 481.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta « S. Maria La Nova », in Scicli (Ragusa).

N. 481. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 22 aprile 1942-XX, integrato da postilla 7 gennaio 1943-XXI, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, detta « S. Maria La Nova », in Scicli (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Castiglion Fiorentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Castiglion Fiorentino un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 229.

(2089)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di Foggia un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 145.

(2090)

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX.
Istituzione di un Regio liceo scientifico nel comune di San Miniato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, è istituito nel comune di San Miniato un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Registro 14, foglio 143.

(2091)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Saverio Fera a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Pietro Bolzon è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1943-XXI, con il quale il fascista Saverio Fera è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata in sostituzione del fascista Pietro Bolzon, nominato Senatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Saverio Fera, consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Pietro Bolzon.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2070)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Tappi Manlio a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale i fascisti Gioacchino Dallari e Manlio Tappi sono stati nominati componenti il primo del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali e il secondo del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Manlio Tappi cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Manlio Tappi, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto del fascista Gioacchino Dallari, cessando pertanto dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2072)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere aggregato Pilolli Lorenzo a componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1940-XIX, con il quale il fascista Atto Zucchelli è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Lorenzo Pilolli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lorenzo Pilolli, consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Atto Zucchelli.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2071)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 giugno 1943-XXI.

Decadenza e conferma della qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Regio decreto in data odierna con il quale il fascista Luigi Contu viene nominato Sottosegretario di Stato alle corporazioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Lombrassa decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Al fascista Luigi Contu viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2063)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.

Denuncia obbligatoria del rame in pani e in catodi detenuto dalle ditte industriali.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384;

Visto l'art. 1, lettere *e*) e *g*), del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 23 settembre 1935-XIII riguardante la disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Considerata la necessità di conoscere la disponibilità nazionale del rame in pani e in catodi;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte industriali che detengono a qualsiasi titolo rame in pani e in catodi devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Ministero della produzione bellica.

Art. 2.

La denuncia deve riferirsi al materiale detenuto dalle ditte presso di sè e presso terzi, compreso quello già assegnato dal Ministero della produzione bellica, anche se non ancora ritirato il giorno della pubblicazione del presente decreto, e deve essere presentata od inviata a mezzo posta raccomandata entro il 1° luglio 1943-XXI.

Art. 3.

La denuncia deve essere redatta in carta libera con tracciato conforme al modulo allegato ed il denunciante deve in[illegible] e con esattezza tutti i dati in esso richiesti.

Art. 4.

Presentata la denuncia le ditte industriali possono continuare ad impiegare il rame in pani e in catodi nelle lavorazioni consentite.

Art. 5.

Chiunque omette o ritarda la denuncia, ovvero la presenta inesatta od incompleta, è punito a termine del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

DENUNCIA RAME IN PANI E IN CATODI

Ditta . . . .

Sede .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DEL RAME IN PANI E IN CATODI DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA	QUANTITATIVI DI RAME IN PANI E IN CATODI Kg										Note
		Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti statali e civili								Liberi da impegni	TOTALE GENERALE in kg.	
		Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti statali	Civili	Totale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (1)											
2	Di assegnazione Miproguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (1)											
3	Di proprietà della Ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(1) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12 debbono essere compresi oltre alle esistenze effettive presso la Ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la Ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1943-XXI.

Censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenenti disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta l'urgente necessità per causa derivante dallo stato di guerra, ai fini del migliore indirizzo della produzione e della disciplina dei consumi, di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico, mediante censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino, esistente alla mezzanotte del 20 luglio 1943-XXI nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detiene alla mezzanotte del 20 luglio 1943 capi di bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino è tenuto a farne denuncia al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il bestiame predetto.

Art. 2.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denuncie e l'elaborazione dei risultati sono affidati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2103)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 14 giugno 1943-XXI, il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1943-XXI, n. 402, recante norme integrative del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, convertito nella legge 22 gennaio 1943-XXI, n. 52, relativo alla disciplina dei viaggi sulle autolinee e filovie extraurbane.

(2115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 87.**

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 %, n. 504425, di L. 7451,50, intestato a Trapani Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE Iª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1943-XXI - N. 110

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	25,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5[illegible]63
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,63
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,[illegible]8
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,685
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	80,40
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,225
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	93,40
Id. 5 % (15-2-50)	93,075
Id. 5 % (15-9-50)	93 —
Id. 5 % (15-4-51)	92,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1943-XXI - N. 111

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9397
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,93	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7050
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,58305
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,85
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	90,80
Redimib. 3,50 % (1934)	89,55
Id. 5 % (1936)	94,575
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	93,70
Id. 5 % (15-2-50)	92,95
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	92,975

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei tipi, confezioni e prezzi dei gelati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al decreto Ministeriale 6 dicembre 1942-XXI, ha preso le seguenti determinazioni in merito ai tipi, alle confezioni e ai prezzi dei gelati:

A) I gelati vengono divisi nei seguenti tipi:
1) cassate e spumoni;
2) granite;
3) altri gelati.

Al tipo « cassate » vanno assimilate anche le cosidette « torte » sempre che il ripieno, anzichè condito con frutta sciroppata, sia insaporito con marsala.

Nel tipo « altri gelati » sono compresi i cremolati, i mantecati e simili; nello stesso tipo si intende compreso ogni gelato diverso dalle cassate (e torte), dagli spumoni e dalle granite.

B) Le confezioni consentite sono le seguenti:

1) per il tipo di cui ai comma 1) e 2) della lettera *A*):

a) confezioni in recipienti (piatti, bicchieri, coppe e simili; di peso non inferiore a 100 grammi);

2) per il tipo di cui al comma 3 della lettera *A*):

a) coni-gelati o gelati in bicchieri di cartone:
I) piccoli (di peso non inferiore a grammi 40);
II) grandi (di peso non inferiore a grammi 80);

b) gelati da passeggio (di peso non inferiore a gr. 50):
I) con copertura;
II) senza copertura;

c) confezioni in recipienti (piatti, bicchieri, coppe e simili; di peso non inferiore a 100 grammi).

Tutti i gelati devono rientrare nei tipi e nelle confezioni previsti alle lettere *A*) e *B*).

C) I prezzi che verranno fissati localmente dalle competenti autorità non dovranno superare i seguenti valori *massimi*:

TIPI	CONFEZIONI	ESERCIZIO DI CATEGORIA extra, 1ª e 2ª consumazioni al banco (lire)	ESERCIZIO DI CATEGORIA extra, 1ª e 2ª consumazioni al tavolo (lire) (1)	ESERCIZIO DI CATEGORIA 3ª e 4ª consumazioni al banco (lire)	ESERCIZIO DI CATEGORIA 3ª e 4ª consumazioni al tavolo (lire) (1)
Cassate e spumoni	In recipienti	4,40	5,50	3,50	4,20
Granite . .	In recipienti	2,50	3,20	2,10	2,60
Altri gelati .	1) coni o bicchieri di cartone:				
	a) grandi	2,00	—	1,80	—
	b) piccoli	1,00	—	0,80	—
	2) da passeggio:				
	a) con copertura .	2,30	—	1,80	—
	b) senza copertura	1,80	—	1,30	—
	3) in recipienti . . .	3,60	4,60	3,10	3,60

(1) Esclusa la percentuale di servizio.

Per i gelati in recipienti di cui al comma *a*) del numero 1 e al comma *c*) del numero 2 della lettera *B*), il prezzo sarà fissato sulla base del peso non inferiore a grammi 100; potrà, tuttavia, essere fissato anche il prezzo per una seconda grammatura, scelta secondo le consuetudini locali: in questo caso il prezzo sarà proporzionato al peso effettivo del gelato.

Qualsiasi maggiorazione di prezzo per grammatura o per tipi diversi da quelli consentiti è vietata.

I pubblici esercizi e, comunque, tutti i rivenditori dovranno tenere esposto al pubblico un cartello contenente i prezzi, in relazione sia ai tipi, alle confezioni ed al peso dei gelati che alla categoria dell'esercizio.

Nei Comuni nei quali sono attualmente in vigore prezzi inferiori a quelli della tabella sopra riportata, i prezzi vigenti non potranno subire alcun aumento.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2067)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.